



Bruxelles, 4.11.2013
COM(2013) 757 final

2013/0367 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente iniziativa è intesa ad assicurare il finanziamento dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole (*Farm Structure Survey* - FSS) e dei progetti ad essa correlati. A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, le indagini sulla struttura delle aziende agricole vanno condotte sotto forma di censimento agricolo nel 2010 e sotto forma di indagini campionarie nel 2013 e 2016. Tale regolamento prevede inoltre che, nel 2010 o nel 2011, venga condotta un'indagine sui metodi di produzione agricola. La realizzazione di queste indagini richiede cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione. In base al regolamento in questione l'UE può intervenire con un contributo finanziario massimo pari al 75% dei costi sostenuti da uno Stato membro per la realizzazione di tali indagini. Gli importi massimi dei rimborsi sono definiti per ciascun paese. Poiché le indagini sono ripartite su un periodo che interessa due quadri finanziari pluriennali non è stato possibile stabilire nello stesso momento il finanziamento complessivo a esse consacrato. A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1166/2008, l'autorità legislativa e di bilancio deve fissare il quadro finanziario per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole su proposta della Commissione e sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.

Va inoltre tenuto conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. Ciò significa che il regolamento va modificato anche per prevedere il contributo massimo destinato alla Croazia.

In base alla strategia del sistema statistico europeo (SSE) il comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE) dovrebbe svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Questo significa che, ai fini delle procedure di comitato, il comitato permanente di statistica agraria dovrebbe essere sostituito dal comitato dell'SSE.

La presente proposta aggiorna il regolamento (CE) n. 1166/2008 come segue: i) fissa il quadro finanziario per il periodo 2014-2018; ii) stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario dell'UE ai costi sostenuti dalla Croazia nella realizzazione dell'indagine sulla struttura delle aziende agricole; e iii) modifica il comitato che assiste la Commissione.

Dal 1966 le indagini sulla struttura delle aziende agricole vengono condotte in base ad atti giuridici e in modo armonizzato in tutta l'Unione europea. L'attuale regolamento (CE) n. 1166/2008 rappresenta uno dei diversi atti giuridici emanati in materia e la proposta di modifica di tale regolamento è pertanto del tutto coerente con il programma statistico europeo e con le politiche dell'Unione.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le principali consultazioni con i vari attori e con le altre parti interessate si sono svolte in fase di elaborazione del regolamento (CE) n. 1166/2008. La presente proposta è stata valutata dai servizi della Commissione circa la necessità di ottenere dati attraverso l'indagine sulla struttura delle aziende agricole.

La proposta è stata discussa con il comitato permanente di statistica agraria.

È stata effettuata una valutazione ex ante dell'iniziativa.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il regolamento in oggetto modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola. Esso fissa il quadro finanziario per le indagini 2016 sulla struttura delle aziende agricole, stabilisce l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione ai costi sostenuti dalla Croazia per la realizzazione dell'indagine e sostituisce il comitato che assiste la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

L'articolo 338 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica per l'elaborazione delle statistiche europee. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano misure per l'elaborazione di statistiche laddove necessario per l'espletamento delle attività dell'Unione. Lo stesso articolo stabilisce le prescrizioni per l'elaborazione delle statistiche europee, precisando che esse devono presentare i caratteri dell'imparzialità, dell'affidabilità, dell'obiettività, dell'indipendenza scientifica, dell'efficienza economica e della riservatezza statistica.

La proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto apporta modifiche di lieve entità al regolamento (CE) n. 1166/2008, alcune delle quali erano già previste nelle procedure legislative che hanno portato all'adozione dello stesso.

Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati in quanto la proposta modifica un regolamento del Consiglio e del Parlamento europeo in vigore.

Il 27 giugno 2013 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo [2013/0218 (COD)]. Il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola rientrava tra gli atti di base adattati al regime degli atti delegati.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole è economicamente impegnativa e richiede cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione per l'adempimento degli obblighi di informazione. A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 gli Stati membri ricevono un rimborso massimo pari al 75% dei costi sostenuti, nel limite dei massimali definiti per ciascun paese. Gli importi necessari sono stati fissati nel regolamento, a eccezione di quelli relativi alla Croazia, che ha aderito all'Unione europea solo nel 2013. Sono stati inoltre inclusi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri. Il quadro finanziario complessivo per il periodo 2014-2018 ammonta a 20 650 000 EUR.

Al fine di soddisfare gli elevati requisiti qualitativi richiesti per le statistiche agricole e garantire che le informazioni raccolte siano rese disponibili e utilizzate nel modo più efficiente possibile, sono necessarie azioni volte a migliorare la metodologia e a individuare modi per ridurre l'onere gravante sui rispondenti e sugli istituti nazionali di statistica, rispondendo al tempo stesso all'emergere di nuove esigenze in tema di informazione. Ciò ha portato alla proposta di assegnare ulteriori stanziamenti di natura amministrativa di Eurostat, attraverso una procedura interna alla Commissione, da utilizzare per lo sviluppo della banca dati e per questioni metodologiche.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio¹, nel 2010, 2013 e 2016 gli Stati membri sono tenuti a condurre indagini sulla struttura delle aziende agricole per le quali ricevono un contributo finanziario massimo del 75% dell'Unione ai costi di realizzazione delle indagini, entro determinati massimali.
- (2) La realizzazione delle indagini sulla struttura delle aziende agricole e l'adempimento degli obblighi di informazione dell'Unione richiedono cospicue risorse finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1166/2008 ha stabilito la dotazione finanziaria per l'attuazione del programma di indagini, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri e ne ha fissato l'importo per il periodo 2008-2013.
- (4) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1166/2008, l'importo per il periodo 2014-2018 è fissato dall'autorità legislativa e di bilancio su proposta della Commissione, sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014.
- (5) La dotazione finanziaria proposta dovrebbe finanziare esclusivamente la realizzazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole e la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati a essa connessi di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri.

¹ GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14.

- (6) Tenuto conto dell'adesione della Croazia e della necessità di realizzare, nel 2016, indagini sulla struttura delle aziende agricole in questo Stato membro, occorre fissare un contributo massimo dell'Unione a favore della Croazia per ciascuna indagine; tale adeguamento è necessario per via dell'adesione e non è stato previsto nell'atto di adesione medesimo.
- (7) Il comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972², presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione nel quadro degli atti legislativi in tema di statistica agraria.
- (8) Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) intesa a migliorare il coordinamento e la partnership all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee³, un ruolo di consulenza e di assistenza alla Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Prima di rivolgersi al comitato dell'SSE la Commissione continuerà a consultare esperti di statistica nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- (9) Il riferimento al comitato permanente di statistica agraria va sostituito da un riferimento al comitato del sistema statistico europeo.
- (10) Il comitato permanente di statistica agraria è stato consultato.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1166/2008,
- (12)

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1166/2008 è così modificato:

1) All'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo quale nuovo paragrafo 5:

"5) Per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole l'importo massimo per la Croazia è pari a 500 000 EUR."

Il paragrafo 5 diventa il paragrafo 6.

2) L'articolo 14 è così modificato:

a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La dotazione finanziaria dell'Unione per l'attuazione dell'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole, compresi gli stanziamenti necessari per la gestione, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi di banche dati di cui si avvale la Commissione per elaborare i dati forniti dagli Stati membri a norma del presente regolamento, è pari a 20 650 000 EUR per il periodo 2014-2018.";

b) È aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4. La Commissione dà esecuzione al sostegno finanziario dell'Unione conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione⁴."

² GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

³ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

⁴ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

3) È inserito il seguente articolo 14 *bis*:

"Articolo 14 bis

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione nell'ambito del presente programma.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni o decisioni di sovvenzione o a contratti relativi ai finanziamenti stessi.

Fatti salvi il primo e il secondo comma, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, le convenzioni e decisioni di sovvenzione e i contratti conclusi in applicazione del presente regolamento devono abilitare espressamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali revisioni, controlli e verifiche sul posto."

4) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato a termini del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione⁵.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁵ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessata/interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1166/2008 relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola per quanto riguarda il quadro finanziario per il periodo 2014-2018

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁶

3403 — Elaborazione di informazioni statistiche

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Promuovere nuove fonti di crescita e di coesione sociale e un'economia rurale vitale

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico 1

Garantire che i responsabili a livello decisionale e le altre parti interessate, compreso il pubblico dispongano, a partire dal 2016, di dati statistici armonizzati sulla struttura delle aziende agricole dell'Unione europea.

Attività ABM/ABB interessate

3403 — Elaborazione di informazioni statistiche

⁶ ABM: *activity based management* (gestione per attività) – ABB: *activity based budgeting* (bilancio per attività).

⁷ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta è finalizzata a garantire agli Stati membri un ulteriore sostegno finanziario per la raccolta di dati sulla struttura delle aziende agricole, fissando la dotazione finanziaria per il periodo 2014-2018 destinata a sostenere l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole.

Il programma proposto intende garantire continuità di sostegno al monitoraggio e all'attuazione della politica agricola comune (compresa la nuova PAC 2020), consentendo di proseguire con la raccolta di informazioni intese a valutare i cambiamenti strutturali intervenuti in agricoltura nel tempo e necessarie per analizzare le tendenze dell'agricoltura nell'UE.

La politica agricola comune è stata e rimane, tenuto conto della politica di sviluppo rurale, una politica dell'UE di grande rilievo, come dimostrato dagli stanziamenti di bilancio a essa consacrati (vale a dire dal 30% al 40% del bilancio totale dell'UE) ed è molto importante riuscire a valutarne l'incidenza sullo sviluppo agricolo. La presente iniziativa garantisce agli Stati membri una continuità di sostegno finanziario per la raccolta di dati sulla struttura delle aziende agricole, al fine di assicurare la disponibilità delle serie di dati e del flusso di informazioni necessarie al monitoraggio e all'attuazione della politica agricola comune. Tutti gli altri aspetti del quadro giuridico esistente rimarranno invariati e non si prevede nessun'altra incidenza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

L'attuazione della proposta verrà monitorata attraverso: i) riunioni dei gruppi di lavoro con gli Stati membri; ii) la convalida degli insiemi di dati in base alle norme specificate nel manuale per i fornitori di dati; e iii) l'analisi dei rapporti metodologici nazionali.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Le indagini sulla struttura delle aziende agricole (censimento agricolo 2010 ed indagini campionarie 2013 e 2016) sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1166/2008.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Per poter trarre conclusioni confrontabili a livello di UE nell'ambito della politica agricola comune è necessario effettuare una raccolta di dati armonizzati. Le differenti condizioni climatiche e ambientali che caratterizzano le regioni dell'Unione europea, che si contraddistinguono ulteriormente per la diversità delle pratiche agricole, confermano la validità di un approccio a livello di Unione. Il principio della sussidiarietà lascia ai paesi la facoltà di stabilire le modalità di raccolta dei dati (interviste personali, sondaggio postale, indagini tramite Internet o telefono, impiego di altri fonti amministrative, ecc.); tuttavia, a norma del regolamento, è necessario raccogliere una serie di informazioni armonizzate utilizzando definizioni comuni (che potrebbero essere interpretate in modo difforme tra i vari SM in funzione delle rispettive realtà agricole). L'azione dell'UE è pertanto necessaria al fine di ottenere informazioni in tema di agricoltura confrontabili a livello di UE.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La struttura dell'indagine è piuttosto complessa e richiede un notevole lavoro negli Stati membri, secondo quanto riferito dai rappresentanti degli Stati membri responsabili dell'attuazione dell'indagine nei rispettivi paesi in occasione delle riunioni dei gruppi di lavoro (attualmente per ciascuna azienda agricola oggetto di indagine vengono raccolte informazioni su circa 200 variabili). Nell'ambito delle riunioni dei gruppi di lavoro sull'indagine sulla struttura delle aziende agricole è stata condotta una consultazione sull'onere per i rispondenti e per le organizzazioni responsabili della raccolta dei dati. Ne è emerso che la raccolta dei dati richiesti impone un onere considerevole a carico degli Stati membri (in particolare degli istituti di statistica e dei rispondenti) e che, per garantire un'elevata qualità dei dati, sono spesso necessarie interviste personali. Gli Stati membri e la Commissione necessitano di cospicue risorse finanziarie per realizzare le indagini e raccogliere le informazioni richieste:

l'esperienza dimostra che i costi sostenuti dagli Stati membri possono superare in misura significativa il contributo dell'UE (limitato ad un importo massimo pari al 75% degli importi determinati per paese). Mentre il quadro finanziario per le indagini 2010 e 2013 è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1166/2008, il quadro finanziario per l'indagine 2016 sulla struttura delle aziende agricole va fissato dall'autorità legislativa e di bilancio su proposta della Commissione e sulla base del nuovo quadro finanziario per il periodo che ha inizio nel 2014, come sancito dal regolamento n. 1166/2008.

Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Fin dal 1966/67 le indagini sulla struttura delle aziende agricole vengono condotte a livello di UE e sono disciplinate da un quadro normativo. L'atto giuridico attualmente in vigore [il regolamento (CE) n. 1166/2008] disciplina le indagini previste per il censimento agricolo 2010 e per le indagini campionarie del 2013 e del 2016. È prevista una nuova iniziativa legislativa per il proseguimento di tale programma di indagini successivamente al 2016, al fine di continuare a sostenere la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della PAC 2020 e degli anni successivi.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'[1.1.2014] al [31.12.2018]

– Incidenza finanziaria dal 2014 al 2019

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste ⁸

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;

– a opera delle agenzie esecutive;

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione:

– a paesi terzi o agli organismi da essi designati;

– a organizzazioni internazionali e alle loro agenzie (specificare);

– alla BEI ed al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro, incaricati dell'attuazione di una partnership pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

⁸ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

Osservazioni

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

I beneficiari delle sovvenzioni devono trasmettere i dati raccolti e la corrispondente relazione metodologica.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Potenziali problemi di qualità dei dati e di tempestività.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Le norme di convalida applicate agli insiemi di dati devono essere trasmesse anticipatamente agli Stati membri; il rispetto delle scadenze sarà sottoposto a monitoraggio. Per ciascuna indagine saranno richieste relazioni metodologiche nazionali. Saranno verificati i costi ammissibili.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Oltre ad applicare tutti i meccanismi normativi di controllo, Eurostat elaborerà una strategia antifrode per il periodo 2014-2017, conformemente alla nuova strategia antifrode della Commissione (CAFS), adottata il 24 giugno 2011. Ciò consentirà di garantire, per esempio, che il monitoraggio interno antifrode sia pienamente conforme alla CAFS e che la gestione del rischio di frodi sia diretta all'individuazione degli ambiti a rischio di frode e di risposte adeguate. Ove necessario verranno istituiti gruppi in rete e specifici strumenti informatici dedicati all'analisi dei casi di frode.

Per il periodo 2013-2017 Eurostat ha definito una strategia di controllo che accompagna l'esecuzione delle spese. I provvedimenti e gli strumenti previsti da tale strategia sono pienamente applicabili alla presente proposta di regolamento. La semplificazione, l'attuazione di procedure di monitoraggio efficaci sotto il profilo dei costi e l'effettuazione di controlli ex ante ed ex post basati sul rischio mirano a ridurre la probabilità di frodi e a contribuire alla loro prevenzione. Nella strategia di controllo rientrano misure specifiche di sensibilizzazione e di formazione in merito alla prevenzione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessata/interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero Descrizione:	Diss./Non diss. (9)	di paesi EFTA ¹⁰	di paesi candidati ¹¹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
2	05 08 02 Crescita sostenibile: risorse naturali	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁹ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁰ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

¹¹ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero 2	Crescita sostenibile: risorse naturali
---	-------------	--

DG: AGRI			2014	2015 ¹²	2016	2017	2018	2019	TOTALE
• Stanziamenti operativi									
Numero della linea di bilancio 05 08 02 ¹³	Impegni	(1)	0,250	19,500	0,300	0,300	0,300		20,650
	Pagamenti	(2)		9,850	0,300	0,300	9,900	0,300	20,650
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)							
	Pagamenti	(2 a)							
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ¹⁴									
Numero della linea di bilancio		(3)							
TOTALE degli stanziamenti per la DG AGRI	Impegni	=1+1a +3	0,250	19,500	0,300	0,300	0,300		20,650
	Pagamenti	=2+2a +3		9,850	0,300	0,300	9,900	0,300	20,650

¹² L'esecuzione dei pagamenti della linea 05 08 02 nel periodo 2014-2020 avrà luogo principalmente nel 2015 (anticipo dei pagamenti dell'indagine 2016) ed i pagamenti finali avranno luogo nel 2018.

¹³ Nel periodo 2014-2020 la linea 05 08 02 è dedicata al FEAGA ed è coperta dal sottomassimale specifico.

¹⁴ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,250	19,500	0,300	0,300	0,300		20,650
	Pagamenti	(5)		9,850	0,300	0,300	9,900	0,300	20,650
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,250	19,500	0,300	0,300	0,300		20,650
	Pagamenti	=5+6		9,850	0,300	0,300	9,900	0,300	20,650

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)							
	Pagamenti	(5)							
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)							
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6							
	Pagamenti	=5+6							

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	" Spese amministrative "				
---	----------	---------------------------------	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
DG: ESTAT							
• Risorse umane		0,537	0,537	0,537	0,537	0,537	2,685
• Altre spese amministrative		0,30	0,45	0,55	0,45	0,45	2,2
TOTALE DG ESTAT	Stanziamenti	0,837	0,987	1,077	0,987	0,987	4,885

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,837	0,987	1,077	0,987	0,987	4,885

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	1,087	20,487	1,377	1,287	1,287		25,525
	Pagamenti	0,837	10,837	1,377	1,287	10,887	0,300	25,525

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			2014	2015	2016	2017	2018		
	Tipo ¹⁵	Costo medio	N. di Costo	N. totale	Costo totale				
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ¹⁶ ...									
- Risultato	Banca dati	1,45	0,25		0,3		0,3		1,45
- Risultato	Microdati	11,4 E UR per record			9,6			9,6	1,685 milioni di record
- Risultato									
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1									
OBIETTIVO SPECIFICO 2...									
- Risultato									

¹⁵ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (per esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

¹⁶ Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate".

Totale parziale dell'obiettivo specifico 2														
COSTO TOTALE				0,25		9,9		0,3		0,3		9,9		20,65

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	TOTALE
--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane	0,537	0,537	0,537	0,537	0,537	2,685
Altre spese amministrative	0,3	0,45	0,55	0,45	0,45	2,2
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,837	0,987	1,077	0,987	0,987	4,885

Esclusa la RUBRICA 5¹⁷ del quadro finanziario pluriennale						
Risorse umane						
Altre spese di natura amministrativa						
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale						

TOTALE	0,837	0,987	1,077	0,987	0,987	4,885
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

¹⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, ad un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)¹⁸							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy¹⁹	- in sede ²⁰						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END e INT - ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1		

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	<ul style="list-style-type: none"> - gestione delle sovvenzioni connesse all'iniziativa - convalida dei dati - sostegno ed attività metodologica - analisi delle relazioni
--------------------------------	--

¹⁸ AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale ("*intérimaire*"); JED = giovane esperto in delegazione ("*jeune expert en délégation*").

¹⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁰ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Personale esterno	
-------------------	--

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²¹.

Spiegare le necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

²¹ Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²²					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

²²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.